

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2012

che modifica la decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla febbre catarrale e ai virus Simbu

[notificata con il numero C(2012) 4882]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/415/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina ⁽²⁾ stabilisce l'elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie bovina e le garanzie supplementari che devono essere fornite riguardo a specifiche malattie animali da determinati paesi terzi elencati nel suo allegato I. Essa stabilisce inoltre i requisiti di certificazione per le importazioni di tale sperma nell'Unione.
- (2) Il modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE contiene le prescrizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato in conformità alla direttiva 88/407/CEE, quale modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Secondo le attuali prescrizioni di polizia sanitaria per la febbre catarrale figuranti nel modello di certificato sanitario dell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione 2011/630/UE, gli animali donatori devono soddisfare le condizioni per l'importazione di sperma bovino stabilite nel capitolo sulla febbre catarrale del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE). Tale capitolo raccomanda una serie di misure di riduzione dei rischi miranti a proteggere il mammifero ospite dall'esposizione al vettore infettivo o a inattivare il virus mediante anticorpi. Ai fini della certezza del diritto, è necessario che il modello di certificato sanitario stabilisca chiaramente le prescrizioni pertinenti e le garanzie che devono essere fornite dal paese terzo esportatore a seconda della situazione epidemiologica.

- (4) L'OIE ha inserito nel Codice sanitario per gli animali terrestri un capitolo sulla sorveglianza degli artropodi vettori delle zoonosi. Queste raccomandazioni non comprendono la sorveglianza dei ruminanti per accertare la presenza di anticorpi dei virus Simbu, come i virus Akabane e Aino della famiglia *Bunyaviridae*, in passato considerata, prima che si disponesse di maggiori informazioni sulla diffusione di queste malattie, un metodo economico per determinare la distribuzione dei vettori competenti della febbre catarrale.
- (5) Nel Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE non figurano le malattie di Akabane e di Aino. È quindi opportuno che la prescrizione di un test annuale per accertare l'assenza del vettore di tali malattie sia soppressa dall'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE e dal modello di certificato sanitario del suo allegato II, parte 1, sezione A.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/630/UE.
- (7) Per evitare perturbazioni degli scambi è necessario autorizzare, per un periodo transitorio soggetto a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione di esecuzione 2011/630/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono modificati in conformità all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma e di riserve di sperma dai paesi terzi che sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2013 conforme al modello figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina

Codice ISO	Nome del paese terzo	Osservazioni	
		Descrizione del territorio (se pertinente)	Garanzie supplementari
AU	Australia		È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.5.4.1 del certificato figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.
CA	Canada (*)		
CH	Svizzera (**)		
CL	Cile		
GL	Groenlandia		
HR	Croazia		
IS	Islanda		
NZ	Nuova Zelanda		
PM	Saint Pierre e Miquelon		
US	Stati Uniti		È obbligatoria la garanzia supplementare di cui al punto II.5.4.1 del certificato figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.

(*) Il certificato da utilizzare per le importazioni dal Canada figura nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, (unicamente per lo sperma originario del Canada) adottata in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio.

(**) I certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figurano nell'allegato D della direttiva 88/407/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all'allegato 11, appendice 2, capitolo VII(B), punto 4, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.»

2) Nella parte 1 dell'allegato II, la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

Modello 1 — Certificato sanitario valido per l'importazione e il transito di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.					
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 10			
					I.20. Quantità			
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				
I.25. Prodotto certificato per Riproduzione artificiale ☐								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐				
I.28. Identificazione del prodotto Specie (Nome scientifico) Razza Identità del donatore Data della raccolta Numero di riconoscimento del centro Quantità								

PAESE

Sperma bovino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1.	 (nome del paese di esportazione) ⁽²⁾	
	è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione verso l'Unione e nessuna vaccinazione per queste malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo.		
	II.2.	Il centro ⁽³⁾ di cui alla casella I.11, nel quale lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto:	
	II.2.1.	è conforme alle condizioni stabilite nell'allegato A, capo I, punto 1, della direttiva 88/407/CEE;	
	II.2.2.	è gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE.	
	II.3.	Il centro nel quale è stato raccolto lo sperma destinato all'esportazione era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a tale raccolta (in caso di sperma fresco, fino al giorno della spedizione nell'Unione).	
	II.4.	I bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:	
	II.4.1.	provengono da mandrie conformi alle disposizioni dell'allegato B, capo I, punto 1, lettera b), della direttiva 88/407/CEE;	
	II.4.2.	provengono da mandrie o sono nati da vacche conformi alle disposizioni dell'allegato B, capo I, punto 1, lettera c), della direttiva 88/407/CEE o sono stati sottoposti a esami all'età di almeno 24 mesi conformemente all'allegato B, capo II, punto 1, lettera c), di tale direttiva;	
	II.4.3.	sono stati sottoposti, nei 28 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle prove prescritte nell'allegato B, capo I, punto 1, lettera d), della direttiva 88/407/CEE;	
	II.4.4.	sono stati sottoposti al periodo di quarantena e alle prove di cui all'allegato B, capo I, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 88/407/CEE;	
	II.4.5.	sono stati sottoposti almeno una volta all'anno agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capo II, della direttiva 88/407/CEE.	
	II.5.	Lo sperma destinato all'esportazione proviene da tori donatori che:	
		II.5.1.	sono conformi alle condizioni stabilite nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;
(¹)	II.5.2.	sono rimasti nel paese di esportazione per almeno i sei mesi che hanno preceduto la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]	
(¹) oppure	II.5.2.	sono rimasti nel paese di esportazione per almeno 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma dopo la loro entrata e sono stati importati da ⁽²⁾ durante il periodo inferiore a sei mesi che ha preceduto la raccolta dello sperma e sono risultati conformi alle condizioni sanitarie prescritte per i donatori di sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea;]	
(¹)	II.5.3.	sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]	
(¹) oppure	II.5.3.	sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale, in una zona stagionalmente indenne per almeno 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]	
(¹) oppure	II.5.3.	sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori per almeno 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]	
(¹) oppure	II.5.3.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo dei virus della febbre catarrale, praticato conformemente al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri (<i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i>) almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]	
(¹) oppure	II.5.3.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale, praticato conformemente al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri (<i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i>) su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta della partita di sperma in questione e almeno ogni 7 giorni (test d'isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione;]	
	II.5.4.	hanno soggiornato nel paese esportatore,	
(¹)	II.5.4.1.	il quale, secondo risultati ufficiali, è indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]	

PAESE

Sperma bovino — Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	(¹) (⁵) oppure [II.5.4.1. nel quale, secondo risultati ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono stati sottoposti con esito negativo in ciascun caso a: (¹) [un test sierologico (⁴) eseguito in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo la raccolta della partita di sperma in questione;]] (¹) oppure [un test sierologico (⁴) per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, eseguito su campioni prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]] (¹) oppure [un test di identificazione dell'agente (⁴) eseguito in laboratori riconosciuti su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione.]]		
II.6.	Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese di esportazione.		
II.7.	Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE.		
Osservazioni			
Parte I:			
Casella I.6: <i>persona responsabile del carico nell'UE</i> : casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.			
Casella I.11: <i>il luogo di origine</i> deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma elencato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ova/bovine/index_en.htm e in cui lo sperma è stato raccolto.			
Casella I.22: il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.			
Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.			
Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
Casella I.28: <i>specie</i> : scegliere tra " <i>Bos taurus</i> ", " <i>Bison bison</i> " o " <i>Bubalus bubalis</i> ", se del caso; <i>l'identità del donatore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; <i>la data della raccolta</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. <i>il numero di riconoscimento del centro</i> deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma indicato alla casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.			
Parte II:			
(¹) Cancellare le voci non pertinenti.			
(²) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.			
(³) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ova/bovine/index_en.htm			
(⁴) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale del manuale sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.			
(⁵) Obbligatorio per l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti.			
— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.			

PAESE**Sperma bovino — Sezione A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Data: Firma: Timbro:»		